Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 4 MARZO 1981:

LEGGE 6 febbraio 1981, n. 42.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

LEGGE 6 febbraio 1981, n. 43.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1070.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santa Famiglia, in Grosseto.

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Grosseto 1° novembre 1979, integrato con dichiarazione 4 novembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia della Santa Famiglia nella zona 167 Nord del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1071.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santa Famiglia, in Ruvo di Puglia.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ruvo e Bitonto 2 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni datate 3 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia della Santa Famiglia, in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1072.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « S. Cuore di Gesù », in San Mauro Torinese.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « S. Cuore di Gesù », in frazione Sambuy del comune di San Mauro Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1073.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS. Regina del SS. Rosario, in Serramazzoni.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS. Regina del SS. Rosario, in Serramazzoni (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n* 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1074.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo, in Chieri, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo, in Chieri (Torino). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana preservazione della fede, in Torino, con atto pubblico 25 maggio 1977, n. 29624 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano (Torino), consistente in un terreno su cui insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato in L. 146.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. **41.**

Autorizzazione alla Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili per un valore di L. 23.852.162, disposta dalla signora Casini Maria vedova Ceccherini, a favore dell'Unione italiana dei ciechi, sezione provinciale Toscana, e della Scuola nazionale cani guida per ciechi, in Scandicci (Firenze), in parti uguali, con testamento olografo 25 maggio 1978, pubblicato in data 30 gennaio 1975, n. 18152 di repertorio, a rogito dott. Alfredo Tonini, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 3 febbraio 1975, n. 803.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 44

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare i commi primo e terzo;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, ed in particolare i commi primo, quarto e quinto;

Considerata la peculiarità delle funzioni e delle attività svolte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuta l'opportunità di assicurare unicità di indirizzo nel settore concernente la preparazione, la formazione, la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale;

Considerato che il Ministero dell'interno dispone di locali in Cesenatico, che possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di formazione a carattere residenziale;

Considerato che, nei periodi dell'anno in cui vengono svolte tali attività, le predette strutture possono essere utilizzate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per attività di formazione seminariale destinate al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, nell'ambito delle competenze istituzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o per altre iniziative comunque rientranti nei compiti della stessa Scuola superiore;

Considerato, altresì, che alla Scuola superiore della pubblica amministrazione è riservato, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, il compito di sovraintendere agli istituti ed alle scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno è istituita la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

La Scuola ha sede in Cesenatico.

Art. 2.

La Scuola ha i seguenti scopi:

a) realizzare corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento per il personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) promuovere l'aggiornamento didattico e culturale per il personale di altre amministrazioni statali e di enti pubblici, per i settori aventi attinenza con le attribuzioni dell'amministrazione dell'interno;

c) organizzare incontri e convegni di studio sui problemi concernenti le funzioni dell'amministrazione dell'interno, tra il personale dei ruoli dell'amministrazione stessa, tra il personale delle amministrazioni pubbliche anche di altri Paesi e della Comunità economica europea in particolare, per i profili di interesse comune.

Per il conseguimento delle sue finalità la Scuola può tenere o organizzare corsi, anche residenziali, e svolgere ogni opportuna attività. Essa può avvalersi anche della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti.

Art. 3.

Un direttore, scelto tra i dirigenti generali prefetti, presiede all'attività della Scuola, con l'assistenza di un comitato direttivo.

Il comitato direttivo è composto dal direttore della Scuola di cui al primo comma, che lo presiede, dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno o da un suo delegato, da tre funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore a primo dirigente, da due esponenti della politica, della cultura o dell'economia notoriamente esperti nei problemi della pubblica amministrazione, e da due membri designati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore a direttore di sezione.

Il Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, provvede con decreto alla nomina del direttore, dei membri del comitato e del segretario. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

Art. 4.

Il direttore della Scuola:

è preposto alla direzione degli uffici e dei servizi della Scuola;

sovraintende alle attività della Scuola;

predispone il programma annuale;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo.

Art. 5.

Il comitato direttivo:

delibera il programma annuale di attività della Scuola sottopostogli dal direttore, previo parere obbligatorio degli organi competenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

delibera su ogni iniziativa da promuovere o realizzare nell'ambito delle attività formative della Scuola;

predispone la relazione annuale sull'attività svolta dalla Scuola;

formula proposte al Ministro dell'interno per il conferimento degli incarichi di insegnamento;

esprime parere su qualsiasi problema che il direttore ritenga opportuno sottoporgli.

Art. 6.

Per i periodi dell'anno in cui verranno svolti presso la Scuola corsi destinati al personale dell'amministrazione dell'interno, la relativa struttura potrà essere utilizzata anche dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per attività di formazione, seminariali, destinate al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali nell'ambito delle competenze istituzionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o per altre iniziative comunque rientranti nei compiti della stessa Scuola superiore.

Art. 7.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle attività della Scuola.

Il Ministro dell'interno:

approva il programma annuale dell'attività della Scuola di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto;

conferisce, su proposta del comitato direttivo, gli incarichi di insegnamento per la durata di ciascun corso o ciclo di attività.

Art. 8.

Al funzionamento della Scuola sarà provveduto con gli stanziamenti contenuti negli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'interno e gestiti dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Per le iniziative previste dalla lettera *b*), art. 2, si provvederà con gli appositi fondi del bilancio della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 9.

Il presente decreto, da registrare alla Corte dei conti entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1981
Registro n. 3 Interno, foglio n. 84

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Riorganizzazione del Centro militare studi per la difesa civile.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la determinazione ministeriale 22 gennaio 1962, con la quale è stato istituito, presso lo stato maggiore della Difesa, il Centro studi della difesa civile;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1970, con il quale è stata stabilita la struttura del Centro stesso e ne sono stati specificati i compiti;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, con il quale il Centro studi per la difesa civile ha assunto la denominazione di Centro militare studi per la difesa civile (CMSDC);

Ravvisata l'opportunità di adeguare i compiti del citato Centro alle mutate esigenze della difesa civile, in campo nazionale e nell'ambito N.A.T.O.;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro militare studi per la difesa civile (CMSDC) ha il compito di:

condurre, avvalendosi della collaborazione degli stati maggiori e dell'ufficio del segretario generale della Difesa, le attività di studio di competenza delle Forze armate per la loro partecipazione alla preparazione civile di emergenza, assicurando il collegamento, nell'ambito di dette attività di studio, con le amministrazioni civili interessate;

seguire l'attività svolta nell'ambito dell'Alto Comitato dei piani civili di emergenza della NATO, al fine di esaminarne le implicazioni in campo nazionale con particolare riguardo a quelle di interesse per il Ministero della difesa, provvedendo ad informare gli Enti militari nazionali interessati circa i documenti più significativi emanati dal predetto Alto Comitato, e corredandoli di proprie osservazioni e commenti;

concorrere in seno al gruppo tecnico interministeriale di coordinamento per i piani civili di emergenza, in rappresentanza della Difesa, al perfezionamento della pianificazione civile di emergenza nazionale, nonchè alla definizione dei pareri nazionali in merito a quesiti e raccomandazioni formulati, nel particolare settore della difesa civile, dagli organi NATO;

concorrere all'elaborazione della normativa concernente l'impostazione e l'organizzazione della difesa civile;

elaborare studi e promuovere sperimentazioni volti a definire strutture e procedure relative alla cooperazione civile-militare;

concorrere, con le competenti amministrazioni civili, alla divulgazione degli aspetti della difesa civile e dello stato di attuazione delle relative predisposizioni.

Art. 2.

Il Centro militare studi per la difesa civile dipende dal capo di stato maggiore della Difesa.

Art. 3.

La presidenza del Centro militare studi per la difesa civile è affidata ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione, o gradi corrispondenti, scelto, a rotazione, tra le diverse Forze armate. La permanenza nell'incarico deve essere, di massima, non inferiore ai due anni.

Il presidente, per lo svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato da un generale di brigata, o grado corrispondente, il quale svolge le funzioni di vice presidente e di coordinatore delle attività del Centro.

Art. 4.

Il Centro militare studi per la difesa civile è articolato in uffici e in una segreteria.

Gli organici del Centro sono stabiliti dal capo di stato maggiore della Difesa, su proposta del presidente del Centro stesso.

Art. 5.

Il capo di stato maggiore della Difesa fissa all'inizio di ogni anno, sulla base delle proposte formulate dal presidente del Centro militare studi per la difesa civile, il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno stesso e sanziona ogni altra attività di interesse nel campo della difesa civile non inclusa nel suddetto programma.

Art. 6.

Le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento interno del Centro militare studi per la difesa civile sono emanate a cura del presidente del Centro stesso, previa approvazione del capo di stato maggiore della Difesa.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1980.

Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento di cui all'art. 1 della legge n. 403/1977 per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge n. 403/77 recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e del bilancio pluriennale per il triennio 1980/82;

Viste le proposte di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPAA 13 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPE 28 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPE 7 novembre 1980;

Ritenuto di dover provvedere per l'anno finanziario 1980;

Decreta:

La disponibilità di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, per l'anno finanziario 1980, è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme (milioni di lire)
Valle d'Aosta	2.049
Piemonte	10.573
Liguria	4.098
Lombardia	14.286
Trento	4.514
Bolzano	5.079
Friuli-Venezia Giulia	4.900
Veneto	16.068
Emilia-Romagna	17.048
Toscana	13.189
Umbria	7.039
Marche	7.306
Lazio	16.186
Abruzzo	12.474
Molise	8.494
Campania	29.522
Puglia	31.868
Basilicata	16.573
Calabria	21.740
Sicilia	30.056
Sardegna	23.938
Riserva destinata al Friuli-Venezia Giulia	3.000
Totale	300.000

La spesa di lire 300 miliardi, derivante dal presente decreto, è imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 62

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 2 dicembre 1980, concernente l'attribuzione all'Istituto per la ricostruzione industriale di certificati speciali di credito del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1980, con il quale sono stati attribuiti all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) certificati speciali di credito del Tesoro, a titolo di aumento del suo fondo di dotazione, e ne è stata stabilita, in base al piano predisposto dallo stesso Istituto, la ripartizione per quanto concerne sia la destinazione nell'ambito del gruppo sia l'assegnazione agli istituti di credito ai fini della decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi dell'IRI e delle società controllate;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1981, n. 0323/3, con la quale l'Istituto per la ricostruzione industriale ha chiesto, per la definitiva sistemazione del collocamento dei titoli sopra specificati, alcune modifiche delle quote stabilite con il citato decreto;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità della richiesta avanzata dall'IRI;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1980, è così modificato:

a) la quota dei certificati speciali di credito del Tesoro destinata alla riduzione dell'indebitamento bancario proprio dell'IRI è aumentata da 53 (cinquantatre) a 76 (settantasei) miliardi di lire e correlativamente è ridotta da 468 (quattrocentosessantotto) a 445 (quattrocentoquarantacinque) miliardi di lire quella destinata alla Finsider;

b) la quota dei medesimi certificati assegnata all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - I.C.C.R.I. è aumentata da 6 (sei) a 29 (ventinove) miliardi di lire e correlativamente è ridotta da 98 (novantotto) a 75 (settantacinque) miliardi di lire quella assegnata all'Istituto bancario S. Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì **14** *febbraio* **1981**
Registro n. 10 *Partecipazioni statali, foglio n.* **123**

(1275)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3552/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'art. 8 del protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Pubblicato nel n. L 380 *del* 31 *dicembre* 1980.

(351/C)

Regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, i prezzi d'intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 3/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna saccarifera 1980/1981, i prezzi dello zucchero bianco ed i prezzi minimi della barbabietola applicabili in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 4/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, il prezzo d'intervento, l'aiuto alla produzione nonché aiuti al consumo applicabili in Grecia nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 6/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1587/80 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, i principali centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri.

Regolamento (CEE) n. 7/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo d'orientamento ed il prezzo d'intervento dei bovini adulti, applicabili in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 8/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, relativo allo smercio, da parte della Repubblica ellenica, delle scorte di tabacco greggio esistenti in Grecia e provenienti da raccolti anteriori all'adesione.

Regolamento (CEE) n. 9/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, relativo alle scorte di prodotti agricoli esistenti in Grecia al 1° gennaio 1981.

Regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979.

Regolamento (CEE) n. 11/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa i prezzi di base e i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia per taluni ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 12/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino applicabili in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 13/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo.

Pubblicati nel n. L 1 *del* 1° *gennaio* 1981.

(1/C)

Regolamento (CEE) n. 14/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1981, il prezzo d'offerta comunitario delle mele applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 15/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1981, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 16/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1981, il prezzo d'offerta comunitario dei limoni applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 17/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1981, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini ed altri agrumi a frutti piccoli, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico.

Regolamento (CEE) n. 18/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1981, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico.

Regolamento (CEE) n. 19/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che deroga, per la campagna 1980/1981, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 208/70 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance.

Regolamento (CEE) n. 20/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1981, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria per la loro trasformazione applicabili in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 21/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria applicabile in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 22/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi, nonché il regolamento (CEE) n. 3136/78 relativo alle modalità di applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 23/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 24/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa, per il resto della campagna 1980/1981, l'importo dell'aiuto per i semi di ricino raccolti nella Comunità e trasformati in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 25/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) numero 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 26/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 27/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili nel settore dei cereali sino al 31 luglio 1981, nonché i coefficienti necessari per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati.

Regolamento (CEE) n. 28/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, in seguito all'adesione della Grecia, le disposizioni transitorie per la detenzione e l'immissione nel circuito commerciale di prodotti viticoli ellenici.

Regolamento (CEE) n. 29/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2253/80 recante modalità d'applicazione, per la campagna 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 30/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, in seguito all'adesione della Grecia, le disposizioni transitorie per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione in Grecia durante la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 31/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2682/77 che constata i corsi e fissa i prezzi medi e i prezzi rappresentativi dei vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 32/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 33/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, recante misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 34/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che prevede misure transitorie per quanto riguarda le modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte dell'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 35/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 36/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Pubblicati nel n. L 2 *del* 1° *gennaio* 1981.

(2/C)

Regolamento (CEE) n. 37/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce gli aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio.

Regolamento (CEE) n. 38/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve.

Regolamento (CEE) n. 39/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare temporaneamente un regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli vegetali.

Regolamento (CEE) n. 40/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per i cavolfiori e le mele, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che adatta le disposizioni dell'atto di adesione del 1979 per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli trasformati e che determina le norme generali d'applicazione dell'atto relative a tale settore.

Regolamento (CEE) n. 42/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a riprendere, per alcuni prodotti agricoli, suddivisioni nazionali all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 44/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto riguarda le restituzioni alla produzione applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 45/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali riguardanti gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi per la Grecia.

Regolamento (CEE) n. 46/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta applicabile in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 47/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa per la Grecia il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati ed il livello dell'aiuto forfettario alla produzione per le patate disidratate.

Regolamento (CEE) n. 48/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, relativo all'aiuto per il lino tessile e la canapa applicabile in Grecia per la campagna 1980/1981.

Pubblicati nel n. L 3 *del* 1° *gennaio* 1981.

(3/C)

Regolamento (CEE) n. 49/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 50/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all'interno della Comunità di merci ottenute in Grecia o in un altro Stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione — diritto di compensazione.

Regolamento (CEE) n. 51/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, sull'attuazione del regime di perfezionamento attivo e del regime di perfezionamento passivo negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità nel periodo durante il quale su tali scambi sono riscossi dei dazi doganali.

Regolamento (CEE) n. 52/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, recante modalità di applicazione del regime degli importi compensativi di adesione.

Regolamento (CEE) n. 53/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 54/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo all'importazione in Grecia dei semi oleosi, nonché degli oli e grassi vegetali.

Regolamento (CEE) n. 55/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 56/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 57/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 58/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alle misure transitorie specifiche da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di vini.

Regolamento (CEE) n. 59/81 della commissione, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le misure transitorie applicabili alla Grecia per quanto riguarda le scorte minime di zucchero.

Pubblicati nel n. L 4 *del* 1° *gennaio* 1981.

(4/C)

Regolamento (CEE) n. 60/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 61/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 62/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 63/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, relativo ad una gara per la determinazione di prelievi o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco destinati alla Polonia.

Regolamento (CEE) n. 64/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 65/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 66/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 67/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2467/80.

Regolamento (CEE) n. 68/81 della commissione, del 9 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 10 *del* 10 *gennaio* 1981.

(5/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1025,80	1025,80	1025,70	1025,80	1025,75	1 25 —	1025,70	1025,80	1 25,80	1025,80
Dollaro canadese	854,05	854,05	855 —	854,05	854,25	850 —	854,70	854,05	854,05	854,05
Marco germanico	481,89	481,89	482 —	481,89	481,75	481,80	482 —	481,89	481,89	481,90
Fiorino olandese	435,55	435,55	436,50	435,55	435,85	436,90	436,55	435,55	435,55	435,55
Franco belga	29,468	29,468	29,52	29,468	29,50	29,50	29,518	29,468	29,468	29,55
Franco francese	204,84	204,84	205,10	204,84	205,15	205,30	205 —	204,84	204,84	204,85
Lira sterlina	2254,50	2254,50	2263,50	2254,50	2257,60	2240 —	2258,50	2254,50	2254,50	2254,50
Lira irlandese	1763,50	1763,50	1765 —	1763,50	1767,35	—	1765 —	1763,50	1763,50	—
Corona danese	154,09	154,09	154 —	154,09	153,90	154,50	154,15	154,09	154,09	154,10
Corona norvegese	187,99	187,99	188,25	187,99	188,20	188,50	188,30	187,99	187,99	188 —
Corona svedese	221,77	221,77	221,25	221,77	221,05	220,60	220,60	221,77	221,77	221,15
Franco svizzero	522,20	522,20	523 —	522,20	522,80	525 —	522,15	522,20	522,20	522,20
Scellino austriaco	68,03	68,03	68,05	68,03	68 —	68,15	67,975	68,03	68,03	68,05
Escudo portoghese	18 —	18 —	18 —	18 —	17,90	17,25	17,90	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,827	11,827	11,85	11,827	11,82	11,80	11,84	11,827	11,827	11,82
Yen giapponese	4,898	4,898	4,95	4,898	4,90	4,90	4,895	4,898	4,898	4,90

Media dei titoli del 27 febbraio 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	53,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	87,350
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	75,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	100 —
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99,400
» » » » 1- 5-1979/82	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,100
» » » » 1-10-1979/82	97,800
» » » » 1- 1-1980/82	98,900
» » » » 1- 3-1980/82	99,100
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98 —
» » » » 1- 8-1980/82	98,800
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,600
» » » 12 % 1- 4-1982	95,600
» » » 12 % 1-10-1983	91,325
» » » 12 % 1- 1-1984	90,775
» » » 12 % 1- 4-1984	91,175
» » » 12 % 1-10-1984	91 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1981

Valuta	
Dollaro USA	1025,75
Dollaro canadese	854,375
Marco germanico	481,945
Fiorino olandese	436,05
Franco belga	29,493
Franco francese	204,92
Lira sterlina	2256,50
Lira irlandese	1764,25
Corona danese	154,12
Corona norvegese	188,145
Corona svedese	220,885
Franco svizzero	522,175
Scellino austriaco	68,002
Escudo portoghese	17,95
Peseta spagnola	11,833
Yen giapponese	4,896

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1262)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « La Montagnola 71 », in Roma

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 il rag Michele Marconcini e stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « La Montagnola 71 » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Franco Maria Gargiullo in data 3 settembre 1971, rep. 310012, in sostituzione del rag. Giovanni De Dominicis, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, dimissionario.

(1104)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa a r.l. « Corrieri Isola d'Ischia - Trasporti - Commissioni e spedizioni », in Ischia.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1981 il dott. Vincenzo Cardone è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa a r.l. « Corrieri Isola d'Ischia - Trasporti - Commissioni e spedizioni », in Ischia (Napoli), costituita per rogito avv. Manlio Cascini in data 16 febbraio 1973, rep. n. 61215, in sostituzione del dott. Pasquale Rinaldi.

(1105)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Lanterna - Bonifica campi minati e ricuperi residuati guerra », in Genova.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la dott.ssa Maria Serena Vayra è stata nominata liquidatrice della società cooperativa « Lanterna - Bonifica campi minati e ricuperi residuati guerra », in Genova, costituita per rogito notaio Ubaldo De Felice in data 9 ottobre 1946, registro società n. 14088, in sostituzione del dott. Giuseppe Ghiara, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, dimissionario.

(1106)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto (Bari), è stata prorogata fino al 30 aprile 1981 ed il dott. Francesco Rosato ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Antonio Bove, dimissionario.

(1107)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Confsar », in Selargius

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1981, i poteri conferiti al dott. Marcello Anedda, commissario governativo della società cooperativa « Confsar », in Selargius (Cagliari), sono stati prorogati fino al 2 aprile 1981.

(1164)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981, i poteri conferiti al dott. Gaetano D'Agata, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, fino all'emanazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria sulla istanza presentata dal predetto commissario governativo al tribunale di Roma, per la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 2450 del codice civile.

(1165)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edificatrice Ovidio », in Milano

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981, i poteri conferiti al rag. Ettore Fontana, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edificatrice Ovidio », in Milano, sono stati prorogati fino al 6 agosto 1981.

(1166)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « San Regolo », in Firenze, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « San Regolo », in Firenze, costituita in data 6 febbraio 1969 con atto a rogito del notaio dott. Golini Ugolino ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il prof. Renzo Ricci.

(1163)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto interministeriale 11 aprile 1980, n. 915, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato del terreno, facente parte dei beni di pertinenza delle ferrovie Calabro-Lucane, distinto nel catasto terreni del comune di Potenza alla partita 786, foglio 47, partic. 456, della superficie complessiva di mq. 670.

(1140)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Associazione cristiana dei giovani C.V.J.M., in Oberhausen (BRD), ad acquistare due immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1981, registro n. 3 Interno, foglio n. 268, l'Associazione cristiana dei giovani C.V.J.M., in Oberhausen (BRD), è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad acquistare due appezzamenti di terreno siti nel comune di Camogli (Genova).

(1141)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema di seconda categoria

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 19 febbraio 1981, il dott. Ettore Zaniboni, nato a Crema l'8 agosto 1926, è confermato presidente ed il dott. Giorgio Olmo, nato a Crema il 26 luglio 1943, è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di seconda categoria, in Crema (Cremona), con decorrenza dalla data del provvedimento stesso e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(1229)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicento sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza di sottotenenti di complemento dell'Esercito:

A) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di 151 sottotenenti di complemento provenienti dal 98° corso A.U.C. delle Armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 73° corso A.U.C. del servizio sanitario e dal 66° corso A.U.C. del servizio veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;

trentaquattro dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentasei dell'Arma di artiglieria;

venticinque dell'Arma del genio (quattordici pionieri e undici trasmissioni);

otto del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

uno del Corpo di amministrazione;

venticinque del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

B) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di 159 sottotenenti di complemento provenienti dal 99° corso A.U.C. delle Armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 28° corso A.U.C. dei servizi tecnici, dal 28° corso A.U.C. del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dal 74° corso A.U.C. del servizio sanitario e dal 67° corso A.U.C. del servizio veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;

trentaquattro dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentacinque dell'Arma di artiglieria;

ventisette dell'Arma del genio (quindici pionieri e dodici trasmissioni);

cinque del Corpo tecnico (di cui due provenienti dal servizio tecnico di artiglieria, uno dal servizio tecnico della motorizzazione, uno dal servizio tecnico chimico-fisico e uno dal servizio tecnico delle trasmissioni);

otto del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

due del corpo di amministrazione;

venticinque del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

C) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di 127 sottotenenti di complemento provenienti dal 100° corso A.U.C. delle Armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;

trentaquattro dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentaquattro dell'Arma di artiglieria;

ventotto dell'Arma del genio (quindici pionieri e tredici trasmissioni);

dieci del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

uno del Corpo di amministrazione.

D) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di 163 sottotenenti di complemento provenienti dal 101° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 29° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 29° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dal 75° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 68° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;

trentaquattro dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentacinque dell'Arma di artiglieria;

ventinove dell'Arma del genio (sedici pionieri e tredici trasmissioni);

sei del Corpo tecnico;

dieci del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

due del Corpo di amministrazione;

ventiquattro del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pioneri e il genio trasmissioni) secondo i seguenti criteri:

a) se i posti non ricoperti saranno in numero inferiore a cinque, si procederà nei limiti del possibile all'assegnazione di un'unità per Arma secondo il seguente ordine: cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, fanteria, artiglieria;

b) se i posti non ricoperti saranno cinque, si procederà all'assegnazione di un'unità per Arma;

c) se i posti non ricoperti saranno in numero superiore a cinque, dopo aver assegnato un'unità per Arma si procederà per quanto possibile all'assegnazione delle ulteriori esuberanze in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso per ciascuna Arma.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso all'art. 1, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro i seguenti termini:

per il concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 dal 21 aprile al 20 maggio 1981;

per il concorso di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 dal 22 luglio al 20 agosto 1981;

per il concorso di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 dal 12 ottobre al 10 novembre 1981.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

l'Arma o Corpo di appartenenza;

la data e il luogo di nascita;

il corso A.U.C. di provenienza;

il reparto o ente presso cui prestano servizio;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa - (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

a) copia del libretto personale aggiornato;

b) copia dello stato di servizio aggiornato;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

da un ufficiale generale o colonnello in s.p. dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in s.p. dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

qualità morali, di carattere e fisiche;

qualità militari e professionali:

doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti idonei in ciascun concorso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del relativo concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme di cui agli articoli 37, 38 e 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1981
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 330

(1288)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Concorso pubblico, per esami, a sette posti nella qualifica di commesso nel ruolo amministrativo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a sette posti di commesso in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie, n. 196.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio affari generali e del personale - Ufficio III - Viale delle Provincie, 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali e del personale, ufficio III, dell'ente.

(1265)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di assistente del ruolo amministrativo.

Si dà notizia che all'albo dell'I.N.P.D.A.I., Roma, viale delle Provincie n. 196, è stata affissa la deliberazione del comitato esecutivo del 13 gennaio 1981, recante la graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a undici posti di assistente del ruolo amministrativo indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 25 gennaio 1981 ed il cui bando è stato pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(1266)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Barletta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 ottobre 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Barletta (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Barletta, nell'ordine appresso indicato:

1)	Lauletta Angelo	punti	85,454	su 132
2)	Labriola Antonio	»	83,600	»
3)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
4)	Guido Pasquale	»	82,698	»
5)	Lauria Rocco	»	82,498	»
6)	Visone Aniello	»	82,345	»
7)	Pecora Vito	»	81,766	»
8)	Zagordo Cosimo	»	80,778	»
9)	Recchia Ezio	»	80,177	»
10)	La Rocca Pietro	»	79,186	»
11)	Melandri Eligio	»	78,828	»
12)	Ciccone Saverio	»	78,563	»
13)	Alfano Antonio	»	77,947	»
14)	Serraglio Giovanni	»	77,649	»
15)	Inversi Domenico	»	77,642	»
16)	Marazzina Felice	»	76,750	»
17)	Federici Glauco	»	76,627	»
18)	Mita Antonio	»	76,577	»
19)	Passeri Sergio Mario	»	76,493	»
20)	Liberti Gennaro	»	76,408	»
21)	Russo Alesi Domenico	»	76,150	»
22)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	76,104	»
23)	Taranto Fausto	»	76,033	»
24)	Silvestri Boris	»	75,952	»
25)	Chindamo Giuseppe	»	75,797	»
26)	Bondioni Pietro	»	75,752	»
27)	Pesente Elio	»	74,976	»
28)	Gotelli Giorgio	»	74,748	»
29)	Pazzaglia Mario	»	74,738	»
30)	Rizzo Guido	»	74,409	»
31)	Caldarella Antonino	»	74,401	»
32)	Bove Mauro	»	74,237	»
33)	Lo Martire Stelio	»	73,997	»
34)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
35)	Corciulo Nicola	»	73,532	»
36)	Di Martino Antonino	»	73,520	»
37)	Onofri Ermanno	punti	73,382	su 132
38)	Paoluzi Remo	»	73,219	»
39)	Lucchini Lino	»	73,080	»
40)	Aprile Pietro Maria	»	72,527	»
41)	Iaculli Giuseppe	»	72,340	»
42)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
43)	Nucci Leopoldo	»	71,633	»
44)	Frisi Doro	»	71,566	»
45)	Nardelli Antonio	»	71,459	»
46)	Scorza Saverio	»	71,446	»
47)	Fisicaro Antonino	»	71,390	»
48)	Matarese Francesco	»	71,361	»
49)	Brun Flavio	»	70,646	»
50)	Amorelli Giuseppe	»	69,866	»
51)	Lentini Graziani Carlantonio	»	69,777	»
52)	Scherillo Antonio	»	69,527	»
53)	Rampelli Vincenzo	»	69,316	»
54)	Caleffi Esterino	»	69,221	»
55)	Luchetti Loreto	»	69,033	»
56)	Carlomagno Michele	»	68,732	»
57)	Magoni Beniamino	»	68,599	»
58)	Zaffanella Aldo	»	68,538	»
59)	Patriarca Mario	»	68,520	»
60)	Famiglietti Mario	»	68,366	»
61)	Mingolla Aldo	»	68,083	»
62)	Ricci Rudio	»	67,923	»
63)	Tabarrini Agostino	»	67,818	»
64)	Ladogana Raffaele	»	67,782	»
65)	Callipo Gaetano	»	67,763	»
66)	Vista Carlo	»	67,694	»
67)	Nasuti Antonio	»	67,520	»
68)	Marinelli Gaspero	»	67,240	»
69)	Nitti Gabriele	»	66,905	»
70)	De Felice Renato	»	66,814	»
71)	Santoro Pasquale	»	66,760	»
72)	Priolo Vincenzo	»	66,463	»
73)	Zarcone Vincenzo	»	66,395	»
74)	Capuano Rosario	»	66,393	»
75)	Di Massa Pelino	»	65,796	»
76)	Di Stefano Mario	»	65,466	»
77)	Nigri Mario	»	65,459	»
78)	Di Domenica Vittorio	»	65,388	»
79)	Bove Romano	»	65,213	»
80)	Liotta Calogero	»	64,199	»
81)	Muzzi Vitantonio	»	64,118	»
82)	Zappalorto Flavio	»	64,100	»
83)	Panetta Paolo	»	63,904	»
84)	Mastrogiovanni Carmelo	»	63,856	»
85)	Luzzi Francesco	»	63,170	»
86)	Costardi Felice	»	63,149	»
87)	Alba Calogero	»	62,767	»
88)	Altamura Pietro	»	62,550	»
89)	Voi Ivar	»	62,400	»
90)	Boccia Michele	»	62,066	»
91)	Fabbro Raffaello	»	62,050	»
92)	Florenzano Mario D.	»	61,849	»
93)	Totaro Francesco	»	61,800	»
94)	Amico Salvatore	»	61,574	»
95)	Brusatin Leo Fernando	»	61,136	»
96)	Giordano Giovanni	»	60,965	»
97)	Licata Giovanni A.	»	60,766	»
98)	Puglisi Domenico	»	59,863	»
99)	Calabrò Nicola	»	59,632	»
100)	Minelli Elio	»	57,366	»
101)	De Gennaro Luigi	»	56,550	»
102)	Cafardi Severino	»	55,438	»
103)	Scarelli Marcello	»	55,181	»
104)	Gritti Giuseppe	»	55,066	»
105)	La Candia Michele	»	54,800	»
106)	Bastardi Silvio	»	52,432	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(1033)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 32: « Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dei parassiti » è così modificato:

« Al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 04616 c.n.i. « Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie »	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 16206 « Finanziamento ai sensi dell'art. 7, lettere *A*, *B*, *C*, della legge n. 183/76 » . .	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 35 è modificato e sostituito dal seguente:

« Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 01430 c.n.i. « Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margehita di Savoia » . .	L. 900.000.000	L. 900.000.000
Cap. 01432 c.n.i. « Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta » . .	» 400.000.000	» 400.000.000
Cap. 01434 c.n.i. « Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Manfredonia »	» 200.000.000	» 200.000.000
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 16206 « Finanziamento ai sensi dell'art. 7, lettere *A*, *B*, *C*, della legge n. 183/76 » .	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000

Art. 3.

Al secondo rigo del terzo comma, dell'art. 26 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 « Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio » è introdotta la seguente variazione: « L. 2.500.000.000 anziché L. 2.400.000.000 ».

Al terzultimo rigo dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 è introdotta la seguente variazione: « Cap. 20598 anziché 10598 ».

Al secondo rigo del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10 aprile 1980, avente ad oggetto: "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio" », è introdotta la seguente variazione: « L. 2.500.000.000 anziché L. 2.400.000.000 ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 64 « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, concernente interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte », è integrato come segue:

« dopo le parole c.n.i. aggiungere Cap. 04798 in termini di competenza e cassa »;

« dopo le parole c.n.i. aggiungere Cap. 04799 in termini di competenza e cassa ».

Art. 5.

Il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti », è integrato come segue:

« dopo le parole c.n.i. aggiungere Cap. 04328 », in termini di competenza ed in termini di cassa.

Art. 6.

L'allegato *A* della legge regionale del 21 giugno 1980, n. 76: « Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 » a pag. 18 e 22 è modificato come segue:

pag. 18 « Cap. 41121 anziché 14121 »;

pag. 22 « 15.111.427.169 anziché 15.477.441.834 »;

pag. 22 dopo le parole « variazioni in diminuzione » aggiungere le seguenti: « Cap. 02104 - contributi 35ennali per la realizzazione di opere ».

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 è introdotta la seguente variazione:

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 16206. — Finanziamento ai sensi dell'art. 7, lettere *A*, *B*, *C*, della legge n. 183/76 . .	L. 379.000.000	L. 379.000.000
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 16204. — Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L 379.000.000	L. 379.000.000

Art. 8.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato nell'art. 16, comma secondo, della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 59, è prorogato fino al decimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Ultima variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione del bilancio della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 20 del 22 marzo 1980, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella n. 1.

Art. 2.

Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1 della presente legge l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 risulta modificato per lire:

ENTRATA

+ L. 17.688.020.575 in termini di competenza
+ L. 17.688.020.575 in termini di cassa

SPESA

+ L. 17.688.020.575 in termini di competenza
+ L. 17.688.020.575 in termini di cassa

Art. 3.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 4.

Sono approvate le allegate variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (allegati *A* e *B*).

Art. 5.

Sono approvati i bilanci di previsione per il periodo 1° novembre 1980-31 dicembre 1980 delle opere universitarie di Bari e Lecce (allegati *C* e *D*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1981

QUARTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Utilizzo avanzo di amministrazione riveniente dal conto consuntivo 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione del bilancio della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 20 del 22 marzo 1980, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella n. 1.

Art. 2.

Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1 della presente legge l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 risulta modificato per lire:

ENTRATA

+ L. 31.886.992.400 in termini di competenza
+ L. 436.992.400 in termini di cassa

SPESA

+ L. 31.886.992.400 in termini di competenza
+ L. 436.992.400 in termini di cassa

Art. 3.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1980, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1981

QUARTA

(*Omissis*).

(1151)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 6.

Disciplina transitoria dei territori già costituiti in riserva di caccia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 17 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla scadenza dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, o da successive proroghe, fino all'entrata in vigore della legislazione regionale che disciplinerà la istituzione delle aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'art. 36 della legge n. 968/1977, onde assicurare il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali ed impedire il depauperamento incontrollato della selvaggina, è vietato qualsiasi esercizio di attività venatoria sui territori già costituiti in riserva di caccia.

I territori suddetti, al fine della loro individuazione, conservano l'attuale tabellazione.

La giunta regionale stabilisce le modalità di gestione e di sorveglianza dei predetti territori anche attraverso convenzioni con gli attuali concessionari.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente si provvede con l'utilizzazione dei fondi già iscritti al cap. 04913 del Bilancio regionale di previsione della regione Puglia per l'anno 1981.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 gennaio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 7.
Primi interventi in materia di tutela faunistica.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 17 gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in attesa di una legge organica di riordino della materia di caccia nell'ambito regionale, da emanarsi entro sei mesi, attuando il principio della delega, promuove studi ed indagini sull'ambiente per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del settore e adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini che la normativa citata assegna alla Regione.

Art. 2.
Piano regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e la consulta regionale tecnica per i problemi venatori, di cui alla deliberazione della giunta regionale 10 marzo 1978, n. 1129, approva il piano per l'anno 1981 destinato ai primi interventi in materia di caccia e di tutela faunistica entro il trenta giugno.

Art. 3.
Norma finanziaria

Per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli precedenti si provvede con l'utilizzazione dei fondi già scritti al cap. 04913 del bilancio regionale di previsione della regione Puglia per l'anno 1980, che con la presente legge modifica la sua denominazione in « Spese per interventi in materia di caccia ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti combinati dal disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 gennaio 1981

QUARTA

(1152)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810620)